

Publicato il 22/06/2022

N. 03970/2022 REG.PROV.CAU.
N. 05576/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5576 del 2022, proposto da

Charlotte Gandi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia) nella scuola secondaria di I grado di cui al provvedimento avente protocollo n.: "m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE. U.0003477", emesso in data 25 marzo 2022 da (Ministero dell'Istruzione) Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito

- Territoriale di Trieste, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente (all. 1);
- dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 21 Marzo 2022, turno pomeridiano T2 nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante (all. 9);
 - del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di due quesiti erronei e/o fuorvianti (n. 20 e 48);
 - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 20 e 48, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 (all. 9);
 - del correttore e del foglio risposte;
 - dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 20 e 48 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
 - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
 - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
 - dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 (all. 18);

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente sostiene l'illegittimità del punteggio ad essa attribuito per la prova scritta del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) di cui al D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, sostenendo l'erroneità di alcuni quesiti, pure essi fatti oggetto di gravame.

Ritenuto che la doglianza riferita al quesito recante n. 48 della prova della ricorrente appare, sia pure ad un sommario esame e come già evidenziato con la recente ordinanza n. 3137/2022 di questa Sezione, assistita da *fumus boni iuris* avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta

fornita dalla stessa al quesito, senza che l'Amministrazione nulla abbia replicato al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale.

Spese compensate.

Fissa per il merito l'udienza pubblica del 7 marzo 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO